



**COMUNE DI POZZA DI FASSA**

PROVINCIA DI TRENTO

# **Regolamento di Polizia Mortuaria**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 dd. 29 dicembre 2016

**IN VIGORE DAL 20.01.2017**



# REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

## INDICE

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>                                        | <b>4</b>  |
| Art. 1 - Contenuti e finalità.....                                                   | 4         |
| Art. 2 - Competenze e gestione dei servizi di polizia mortuaria .....                | 4         |
| Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento .....                                        | 5         |
| Art. 4 - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti.....                            | 5         |
| Art. 5 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche .....                                  | 6         |
| Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico.....                                       | 6         |
| Art. 7 - Atti riservati .....                                                        | 7         |
| Art. 8 - Richiedente il servizio.....                                                | 7         |
| Art. 9 - Imprese private operanti nel settore funerario .....                        | 7         |
| Art. 10 - Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie .....                  | 8         |
| Art. 11 - Deposizione della salma nel feretro.....                                   | 9         |
| Art. 12 - Verifica e chiusura dei feretri .....                                      | 9         |
| Art. 13 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....           | 9         |
| Art. 14 - Piastrina di riconoscimento.....                                           | 10        |
| <b>TITOLO II - TRASPORTI FUNEBRI.....</b>                                            | <b>11</b> |
| Art. 15 - Definizione .....                                                          | 11        |
| Art. 16 - Modalità dei trasporti .....                                               | 11        |
| Art. 17 – Carri funebri e autorimesse.....                                           | 11        |
| Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività..... | 12        |
| Art. 19 - Cortei e cerimonie funebri .....                                           | 12        |
| Art. 20 - Trasporti da e per altri comuni.....                                       | 12        |
| <b>TITOLO III - CIMITERI.....</b>                                                    | <b>14</b> |
| <b>CAPO I - CIMITERI .....</b>                                                       | <b>14</b> |
| Art. 21 - Disposizioni generali - vigilanza.....                                     | 14        |
| Art. 22 - Ammissione nel cimitero di Pozza e Pera di Fassa .....                     | 14        |
| <b>CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>                                         | <b>15</b> |
| Art. 23 - Disposizioni generali .....                                                | 15        |



|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....</b>                                   | <b>16</b>  |
| Art. 24 - Inumazione.....                                                         | 16         |
| Art. 25 - Lapide o croce.....                                                     | 16         |
| Art. 26 – Lapidine e targhe ricordo .....                                         | 17         |
| Art. 27 - Tumulazione.....                                                        | 173        |
| <b>CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....</b>                                 | <b>18</b>  |
| Art. 28 - Esumazioni ordinarie.....                                               | 18         |
| Art. 29 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie .....                       | 18         |
| Art. 30 - Esumazione straordinaria.....                                           | 19         |
| Art. 31 - Esumazioni gratuite e a pagamento .....                                 | 19         |
| Art. 32 - Oggetti da recuperare .....                                             | 20         |
| Art. 33 - Disponibilità dei materiali.....                                        | 20         |
| <b>CAPO V – CREMAZIONE.....</b>                                                   | <b>21</b>  |
| Art. 34 – Crematorio.....                                                         | 21         |
| Art. 35 - Modalità per il rilascio dell’ autorizzazione alla cremazione .....     | 21         |
| Art. 36 - Urne cinerarie.....                                                     | 21         |
| Art. 37 – Affidamento delle ceneri.....                                           | 22         |
| Art. 38 – Dispersione delle ceneri.....                                           | 24         |
| Art. 38 bis – Interramento delle ceneri.....                                      | 245        |
| <b>CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI .....</b>                                       | <b>26</b>  |
| Art. 39 - Orario .....                                                            | 26         |
| Art. 40 - Disciplina dell’ ingresso .....                                         | 26         |
| Art. 41 - Divieti speciali .....                                                  | 26         |
| Art. 42 - Riti funebri.....                                                       | 26         |
| Art. 43 Epigrafi, lapidi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni ..... | 27         |
| Art. 44 - Fiori e piante ornamentali .....                                        | 28         |
| Art. 45 - Materiali ornamentali .....                                             | 28         |
| <b>TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI.....</b>                                   | <b>229</b> |
| Art. 46 - Sepulture private .....                                                 | 29         |
| Art. 47 - Concessione cimiteriale.....                                            | 29         |
| Art. 48 - Catasto cimiteriale.....                                                | 29         |
| Art. 49 - Procedimento della concessione .....                                    | 30         |
| Art. 50 – Durata.....                                                             | 30         |
| Art. 51 - Diritto di sepoltura .....                                              | 30         |
| Art. 52 - Manutenzione.....                                                       | 30         |
| Art. 53 - Rinnovo – Proroga.....                                                  | 31         |



|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Art. 54 - Revoca.....                              | 31        |
| Art. 55 - Rinuncia .....                           | 31        |
| <b>TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE .....</b> | <b>32</b> |
| Art. 56 - Norme transitorie.....                   | 32        |
| Art. 57 - Abrogazione di norme precedenti.....     | 32        |
| Art. 58 - Trasgressioni e sanzioni.....            | 32        |
| Art. 59 – Richiami normativi.....                  | 32        |

## ALLEGATI



## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Contenuti e finalità

1. Il presente Regolamento è diretto a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli che si riferiscono alla destinazione dei cadaveri o di parti di essi, ai depositi di osservazione ed obitori, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione e vigilanza di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il presente Regolamento attua e specifica le normative di rango superiore per il perseguimento delle seguenti finalità:
  - a) nel rispetto delle tradizioni locali, della diversa appartenenza religiosa, delle sensibilità personali e della dignità della persona anche dopo la morte, svolgere un servizio che costituisca per i familiari dei defunti un sostegno concreto sollevandoli fin dove possibile dagli impegni materiali e burocratici connessi all' evento della morte;
  - b) ricercare la semplificazione delle procedure burocratiche e la concentrazione degli adempimenti in un solo ufficio comunale anche assumendo funzioni e servizi di altri enti mediante accordi, convenzioni o altri strumenti organizzativi idonei;
  - c) organizzare il servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia per minimizzare i costi a carico della collettività per l' attività istituzionale e a carico del singolo per le prestazioni a domanda individuale;
  - d) determinare le tariffe di tutte le prestazioni richieste, sia in materia funebre che cimiteriale, comprese le tariffe relative alle concessioni di sepolture private.

### Art. 2 - Competenze e gestione dei servizi di polizia mortuaria

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. L'effettuazione dei servizi inerenti la polizia mortuaria è coordinata dall'ufficio preposto, ma può essere effettuata da parte di una società che, attraverso il personale preposto, adotta gli atti e svolge le funzioni e le operazioni di competenza dell' Autorità Sanitaria da questa delegate.



### **Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) il trasporto funebre nell' ambito del Comune, nei casi previsti dall'art. 4;
  - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
  - f) il feretro per le salme di persone i cui familiari ai sensi dell' art. 4 comma 1 non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti od Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto disposto al successivo articolo 4 e sempre che il defunto non disponga di beni su cui rivalersi.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune. Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell' art. 13, 2° comma, lettera g) della Legge Regionale dd. 4 gennaio 1993 n.1, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l' onere per l' Amministrazione comunale.

### **Art. 4 - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti**

1. Il Comune provvede al trasporto funebre, alla fornitura del feretro, ad un minimo di addobbo floreale ed all' inumazione in campo comune per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell' art. 433 c.c.
2. Ugualmente si procede ove tutti i familiari abbiano i requisiti per fruire dell' assistenza economica di base e ne facciano domanda all' Ufficio Attività Sociali. Tale situazione va dichiarata nella domanda e successivamente accertata dall' ufficio comunale con l' acquisizione di apposita certificazione rilasciata dal competente servizio sociale attestante che il nucleo familiare ha diritto all' assistenza economica reddito di garanzia. Ove l' accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.



3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.

#### **Art. 5 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche**

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell' esposizione delle bandiere a mezz' asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell' allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l' orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
6. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d' onore dei Vigili Urbani o dei Vigili del Fuoco Volontari in alta uniforme.
7. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

#### **Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici comunali sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
  - a) copia del presente Regolamento;
  - b) l' elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell' anno e in quello successivo;



- c) i registri di cui all' art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- d) l' elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell' anno

#### **Art. 7 - Atti riservati**

1. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d' ufficio. Tali documentazioni sono successivamente trasmesse all' Azienda Sanitaria.
2. Le istanze da parte dei familiari, atte ad ottenere copia degli atti, devono essere presentate presso l' Azienda Sanitaria.

#### **Art. 8 - Richiedente il servizio**

1. Colui che si presenta per richiedere un servizio e per concordarne le modalità, per operazioni che interessano concessioni private, per l' apposizione di monumenti e ricordi funebri o per l' iscrizione di epigrafi, si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi con il preventivo consenso di tutti i familiari interessati.
2. Il Comune rimane estraneo alle contestazioni ed alle azioni che eventualmente ne conseguano. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

#### **Art. 9 - Imprese private operanti nel settore funerario**

1. Le imprese private di pompe funebri operano nel territorio comunale solo in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge ed in particolare della licenza ex art. 115 del T. U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dell' autorizzazione commerciale qualora svolgano attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.
2. Tali imprese possono svolgere presso gli uffici comunali le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su presentazione di atto scritto da cui risulti l' espresso mandato dei familiari stessi. In difetto, l' ufficio comunale rifiuta legittimamente di procedere. È comunque esclusa l' intermediazione per le pratiche relative alle concessioni cimiteriali e alle sepolture.
3. Al fine di non favorire determinate imprese a danno di altre, è vietato al personale comunale:
  - a) segnalare alle imprese private notizie relative ai decessi nonché qualunque altra notizia se ciò possa costituire agevolazione all' assunzione di incarichi;
  - b) ricevere da queste compensi di qualsiasi genere;



- c) assumere dalle imprese incarichi di prestazione d' opera di qualsiasi tipo. La violazione di tali divieti costituisce grave inosservanza dei doveri d' ufficio per i quali si applicano le sanzioni della sospensione dalla qualifica o della destituzione secondo le modalità previste dal Regolamento Organico Generale del Personale.
4. Il personale comunale segnala con rapporto scritto al Responsabile del Servizio gli inconvenienti e le difficoltà degni di nota, verificatisi nel rapporto con le imprese private. Quest'ultimo adotta le iniziative che ritiene opportune ovvero richiede l' intervento della Giunta comunale, alla quale tutti i rapporti vanno comunque inviati per conoscenza.

#### **Art. 10 - Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all' obitorio in locali idonei.
2. L' ammissione nel deposito di osservazione o nell' obitorio è autorizzata, a seconda dei casi, dal Responsabile del Servizio, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto il recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall' Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Previo riconoscimento, è consentito l' accesso e la permanenza dei familiari.
4. Qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l' accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall' Autorità Sanitaria.
6. La sorveglianza può essere esercitata con le apposite strumentazioni previste dall' art. 8 del D.P.R. n° 285/90, mediante applicazione di elettrocardiografo, o con la presenza di personale specificamente incaricato.
7. Se richiesto dai familiari la salma di persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione ed anche oltre fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero od al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza. Per motivi legati a fattori di carattere igienico e per adempiere all' obbligo di sorveglianza previsto dal comma 6, la salma di persona deceduta in abitazione inadatta verrà trasportata nella camera mortuaria.
8. Non è permesso il trasporto di una salma da un' abitazione all' altra senza autorizzazione del Sindaco.



### **Art. 11 - Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 13.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; solo madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell' elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l' Autorità Sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 12 - Verifica e chiusura dei feretri**

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. L' osservanza delle normative previste (art. 13) per la chiusura del feretro, l' idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall' incaricato del trasporto mediante un' attestazione che ne certifichi, sotto la sua responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori comune ed una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

### **Art. 13 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, il responsabile del servizio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura,



prescrivendo, se del caso, dall' Autorità Sanitaria o dal personale delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.

4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto da chi ha effettuato il trasporto o dal Comune di partenza; se nel trasferimento è stato utilizzato il doppio feretro invece del manufatto in materiale biodegradabile denominato " barriera" certificato dal Ministero della Sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, nella parte superiore della cassa metallica deve essere praticata un' idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l' impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell' art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l' indicazione della ditta costruttrice. È consentita l' applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

#### **Art. 14 - Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.



## TITOLO II - TRASPORTI FUNEBRI

### Art. 15 - Definizione

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
  - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, da deposito di osservazione, dalle camere ardenti o dall' obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie. Si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
  - b) trasporti nell' ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma dell'articolo 19;
  - c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

### Art. 16 - Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell' ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all' obitorio nonché per i trasporti ordinati dall' Autorità Giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

### Art. 17 – Carri funebri e autorimesse

1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo tale da non esporlo alla vista del pubblico.
3. Il Comune potrà far accertare periodicamente dall' Autorità Sanitaria la regolarità delle certificazioni dei carri funebri degli operatori privati e, se del caso, ne riferisce all' Autorità Sanitaria.
4. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione. L' idoneità igienico - sanitaria delle rimesse e delle relative attrezzature è accertata dall' Autorità Sanitaria.



### **Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse e nel caso di salme portatrici di radioattività, l' Autorità Sanitaria prescrive le norme relative all' esposizione nel deposito di osservazione e nelle camere mortuarie, al trasporto, l' eventuale divieto di corteo e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, nonché le modalità di sepoltura.
2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell' Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
3. I familiari del defunto, il medico che ha constatato il decesso e le Direzioni Sanitarie Ospedaliere hanno l' obbligo di preavvertire il personale adibito alla vestizione, cura e trasporto della salma, della predetta causa di morte al fine di consentire allo stesso di adottare le precauzioni igieniche necessarie per la salvaguardia della propria salute e della salute pubblica.

### **Art. 19 - Cortei e cerimonie funebri**

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori Comune, richiesti da aziende private, si eseguono esclusivamente durante l' orario di servizio. I funerali nel Comune si eseguono preferibilmente durante l' orario d' ufficio. I trasporti fuori Comune possono essere eseguiti compatibilmente con le esigenze di servizio, anche fuori orario.
4. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.

### **Art. 20 - Trasporti da e per altri comuni**

1. Le partenze per i trasporti fuori Comune o all' estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell' involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari



possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall' ufficio comunale preposto.

2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. Il personale comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto.
3. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco. All' autorizzazione sono allegati:
  - a) l' autorizzazione alla sepoltura;
  - b) l' attestazione di cui all' art. 12 da cui risulti l' identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l' eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato “ barriera” autorizzato dal Ministero della Sanità, l' eventuale esecuzione di pratiche conservative, l' eventuale causa di morte per malattia infettiva - diffusiva e l' avvenuta consegna all' incaricato del trasporto;
  - c) per il trasporto all' estero, l' autorizzazione è emessa dal Comune.
4. Il trasporto delle ceneri o resti mortali assimilabili non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura della attestazione di cui sopra.



## **TITOLO III - CIMITERI**

### **CAPO I - Cimiteri**

#### **Art. 21 - Disposizioni generali - vigilanza**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dagli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. L'ordine, la vigilanza, la custodia dei cimiteri e gli altri servizi cimiteriali spettano al Sindaco o suo delegato.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero.
4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
5. L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
6. Il personale addetto cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, facendo tempestiva segnalazione al Servizio Tecnico comunale. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **Art. 22 - Ammissione nei cimiteri di Pozza e Pera di Fassa**

1. Nei cimiteri di Pozza e Pera di Fassa, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avessero nella stessa, al momento della morte, la propria residenza.
2. Nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune o comunque iscritti all'anagrafe del Comune al momento della nascita.
3. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nel cimitero di salme di persone non residenti in vita nel Comune qualora si riconoscano particolari motivi di ordine umanitario.



## CAPO II

### Art. 23 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dalle normative provinciali.
3. Le sepolture famigliari e collettive nel cimitero comunale di Pera di Fassa sono sospese con l'entrata in vigore del presente Regolamento. Le tombe disposte lungo le mura perimetrali del cimitero di Pera di Fassa verranno sostituite da sepolture individuali utilizzando gli spazi resi liberi a seguito delle esumazioni che verranno effettuate non prima di aver approvato un nuovo progetto di ristrutturazione del cimitero.
4. Le salme devono essere sepolte o cremate entro 10 giorni dal decesso. In caso di mancanza dei familiari o qualora i familiari o loro incaricati non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede alla inumazione trascorso inutilmente il decimo giorno da quello del decesso o del ritrovamento, salvo che l'Autorità Sanitaria non lo disponga prima o che l'Autorità Giudiziaria ritenga di dover tenere la salma a disposizione per indagini o eventuale riconoscimento. È ammesso il deposito provvisorio del feretro contenente il defunto.
5. Il personale comunale addetto al cimitero:
  - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura;
  - b) tiene aggiornato l'apposito registro di inumazione;
  - c) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di una salma;
  - d) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione e sui trasporti in genere;
  - e) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
  - f) vigila perché non si commettano vandalismi, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
  - g) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile;
  - h) vigila affinché, senza avviso od autorizzazione del Comune, non vengano asportati



dal cimitero materiali di qualsiasi natura;

## **CAPO III - Inumazione e tumulazione**

### **Art. 24 - Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione sono effettuate in spazi comuni a rotazione e vengono assegnate gratuitamente ogni qualvolta sia richiesta l' inumazione a seguito di un funerale;
2. Le inumazioni nei campi a rotazione avvengono in successione senza soluzione di continuità, secondo l' ordine dei funerali celebrati. Tale servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore.
3. Nella fossa può essere inumato un solo feretro.
4. Le fosse per l' inumazione delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 1.50. La distanza tra le fosse deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato.
5. Nelle sepolture individuali in fosse comuni è ammessa la collocazione di ceneri in apposite urne secondo quanto previsto dall' art. 38 bis.

### **Art. 25 - Lapide o croce**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da una lapide o da una croce, entrambi costituiti da materiali resistenti agli agenti atmosferici e nello specifico:
  - a) nel cimitero di Pera di Fassa:
    - potrà essere collocata lapide esclusivamente di granito rosa porino di cm. 90 di altezza, cm. 55 di larghezza e cm. 10 di spessore; il lettino di cm. 150 di lunghezza e cm. 55 di larghezza non potrà essere coperto ma solamente delimitato da un cordolo di granito rosa porino di cm 15 fuori terra e di spessore da cm. 8 a cm. 10;
  - b) nel cimitero di Pozza di Fassa:
    - potrà essere collocata croce di ferro di altezza prevista in cm. 130 per cm. 65 di larghezza con un basamento in porfido locale rosso di cm. 15 di altezza sopra il cordolo; il lettino di cm. 150 di lunghezza e cm. 80 di larghezza non potrà essere coperto ma solamente delimitato da un cordolo di cm. 15 fuori terra, di spessore da cm. 8 a cm. 10, sempre in porfido locale rosso.
2. Le apposizioni sulle lapidi devono limitarsi a scritte riportanti cognome, nome, età, mese, giorno e anno di nascita e morte, nonché alla foto del defunto.



3. L'installazione delle lapidi e delle croci, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

#### **Art. 26 – Lapidine e targhe ricordo**

1. Fatto salvo quanto stabilito dall' art. 25, nessuna targa, lapide o ricordo, se non posta sopra le tombe, può essere sistemata entro l'area cimiteriale senza l'autorizzazione dell'autorità Comunale.
2. E' prevista la concessione di targhe ricordo in marmo delle dimensioni di cm 30 x cm 20 in apposito spazio riservato all' interno del cimitero di Pozza di Fassa.
3. La durata della concessione viene definita in anni 20 e decorre dalla data di stipula della convenzione; trascorso il periodo previsto le targhe ricordo saranno asportate e rimarranno di proprietà del Comune.
4. La tariffa da corrispondersi per la concessione delle targhe ricordo viene definita nel tariffario.

#### **Art. 27 - Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l' intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. I cimiteri di Pera e Pozza di Fassa dispongono entrambi di loculi ossario/cinerari per la raccolta di resti mortali o ceneri derivanti da cremazione; dispongono altresì di un numero limitato di loculi per la tumulazione delle salme di sacerdoti o religiosi originari del Comune oppure di persone da considerarsi benemeriti a giudizio insindacabile della Giunta comunale.
3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente Regolamento.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
5. Non è ammessa l' estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto.



## CAPO IV - Esumazioni ed estumulazioni

### Art. 28 - Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie che vengono disposte in base alla necessità di nuove inumazioni. Qualora non vi sia la necessità di nuove inumazioni, può venire prolungato il periodo di rotazione.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell' anno.
3. È compito dell' incaricato all' esumazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa.

### Art. 29 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. L' ufficio anagrafe predispone, in caso di inumazione ordinaria, l' elenco dei defunti da esumare suddiviso per cimitero.
2. L' ufficio avverte per iscritto dell' esumazione con congruo anticipo e in casi urgenti, anche in modo verbale, i familiari dei defunti se conosciuti o se reperibili anche avvalendosi di ricerche presso le anagrafi comunali. L' avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l' onere di avvertire gli altri familiari interessati. In alternativa l' avviso di riesumazione verrà esposto all' albo comunale e del cimitero.
3. Qualora si renda necessario esumare una salma prima che sia trascorso il turno ordinario di inumazione in quanto inumata in area cimiteriale per la quale era già stata prevista l' esumazione, questa sarà re-inumata in altra fossa all' interno del cimitero ove rimarrà per il tempo sufficiente al completamento del processo di mineralizzazione, previa restando la possibilità del coniuge o in mancanza di esso, del parente più prossimo, di disporre la cremazione; i costi derivanti da dette operazioni rimangono a totale carico del Comune.
4. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa o traslata nel campo di mineralizzazione all' interno del cimitero, ove rimarrà per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove non sia dissenziente il coniuge, o in mancanza, il parente più prossimo, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco. Per la reinumazione in campo di mineralizzazione o per il trasporto all' impianto di cremazione può essere utilizzato un contenitore con caratteristiche diverse di quelle di cui all' articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n.



285. Il servizio di reinumazione è soggetto al pagamento della tariffa prevista dall' allegato tabella B. Le spese relative a tutta l' operazione di cremazione degli esiti, invece, è a carico del Comune.
5. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell' ossario comune in modo indistinto.
  6. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente familiari del defunto e loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate immediatamente dal personale cimiteriale. Durante le operazioni di esumazione il Sindaco può disporre la chiusura totale o parziale del cimitero.

### **Art. 30 - Esumazione straordinaria**

1. L' esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell' Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l' autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare in qualsiasi periodo dell' anno, senza la presenza di personale dell' Autorità Sanitaria.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall' autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell' elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l' esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l' Autorità Sanitaria competente dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. I feretri contenenti le salme possono essere impiegati per il trasferimento all' interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l' igiene pubblica.
6. Per i trasporti in altro cimitero o fuori Comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, e comunque su insindacabili disposizioni dei rappresentanti dell' Autorità Sanitaria, questo deve essere sostituito con altro idoneo.

### **Art. 31 - Esumazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie programmate dal comune sono eseguite gratuitamente.



2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in un loculo ossario/cinerario, sia la relativa raccolta che la fossa sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

#### **Art. 32 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al custode al momento della richiesta dell' operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l' altro conservato tra gli atti dell' ufficio comunale.
3. Tutti gli oggetti preziosi ed i ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma. È fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

#### **Art. 33 - Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 10 giorni antecedenti l' esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri ovvero può procedere alla loro alienazione o diversamente disporre la demolizione e l' avvio allo smaltimento. I loculi possono essere nuovamente concessi e gli spazi nuovamente utilizzati.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Le croci e le lapidi che rimangono a disposizione del Comune dopo l' esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.



5. Le opere aventi valore artistico o storico possono essere conservate dal Comune all' interno del cimitero o, all' esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V – Cremazione**

### **Art. 34 – Crematorio**

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale di impianti disponibili al di fuori del territorio comunale.

### **Art. 35 - Modalità per il rilascio dell' autorizzazione alla cremazione**

1. L' autorizzazione di cui all' articolo 79, 1° comma del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Il Comune di Pozza di Fassa, in deroga al comma precedente, può autorizzare la cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, in occasione di esumazioni.
3. In mancanza di disposizione testamentaria ovvero di presentazione del modulo di adesione ad un' associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri, la volontà del defunto, eventualmente manifestata dal coniuge o dai parenti aventi titolo, deve risultare da atto scritto redatto ai sensi dell' art. 38 del D.P.R. n° 445/2000.
4. Il costo per la cremazione è a carico dei richiedenti secondo quanto stabilito dalla Legge 28 febbraio 2001, n. 26. Il Comune determina, in sede di approvazione delle tariffe, la partecipazione ai costi relativi alla cremazione sia da cadavere che da resti mortali allo scopo di incentivare la pratica della cremazione. Tale agevolazione è esclusivamente a favore dei residenti nel territorio comunale.

### **Art. 36 - Urne cinerarie**

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all' esterno l' indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati, l' urna è collocata nel cimitero in apposito loculo a titolo oneroso per la durata della concessione.
3. Oltre alla disposizione di cui al comma precedente, le ceneri derivanti da cremazione possono essere:



- a) oggetto di affidamento, presso la residenza dell' avente titolo;
  - b) disperse, secondo le modalità previste dal presente regolamento;
  - c) interrate in cimitero;
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
5. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposta d' ufficio dal Comune.
6. Per quanto concerne la dispersione delle ceneri, in deroga all' art. 22, si estende tale possibilità anche a quanti ne facciano richiesta non avendone i requisiti previsti dal succitato articolo. Tale autorizzazione è concessa dal Sindaco.

### **Art. 37 – Affidamento delle ceneri**

1. L' affidamento personale di un' urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l' urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all' articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto, manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.
2. La consegna dell' urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all' articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto, manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi. Rimane inteso che l' affidamento si concretizza solo con accettazione da parte dell' affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l' espressione della maggioranza sull' affidamento stesso e/o sull' affidatario, l' urna cineraria è tumulata nel cimitero a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta per il periodo previsto dall' apposito regolamento.
4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune di Pozza di Fassa, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:



- a) i dati anagrafici e la residenza dell' affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
  - b) la dichiarazione di responsabilità per l' accettazione dell' affidamento dell' urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
  - c) l' accettazione dell' affidatario a garantire i controlli da parte del Comune;
  - d) l' obbligazione per l' affidatario di informare l' Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell' affidamento;
  - e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell' urna;
  - f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell' urna in cimitero, nel caso in cui l' affidatario non intendesse più conservarla;
5. Il luogo ordinario di conservazione dell' urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell' affidatario. La variazione di residenza comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell' affidatario della variazione del luogo di conservazione dell' urna cineraria per l' ottenimento della autorizzazione al trasporto dell' urna.
6. Nel caso in cui l' affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall' affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune, provvedere alla loro inumazione o tumulazione in cimitero di loro scelta oppure disperderle in natura.
7. In caso di decesso dell' affidatario, chiunque rinvenga un' urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al cimitero comunale o al Comune di Pozza di Fassa.
8. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l' indicazione:
- a) per affidamenti autorizzati di urne: dei dati anagrafici e della residenza dell' affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto ivi compreso il verbale di cremazione avvenuta;
  - b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero: dell' indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
  - c) per i recessi dall' affidamento: dell' identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
  - d) della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.



### Art. 38 – Dispersione delle ceneri

1. L' autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Sindaco del comune di Pozza di Fassa.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l' indicazione:
  - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
  - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
  - c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.
3. L' autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta, secondo le seguenti modalità:
  - a) disposizione testamentaria o altra dichiarazione scritta del defunto;
  - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L' iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari.
4. La dispersione è consentita unicamente:
  - a) in apposita area a ciò destinata nel cimitero comunale di Pozza di Fassa (giardino delle rimembranze);
  - b) in natura, all' interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati e ad una distanza di almeno duecento metri da nuclei abitativi; in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri o insediamenti abitativi; in aree eventualmente individuate dall' Amministrazione comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto;
  - c) nei laghi, nell' alveo di fiumi e torrenti, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
  - d) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all' aperto, al di fuori dai centri abitati e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
5. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall' articolo 3, c.1, n. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).
6. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest' ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza



assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale.

7. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n. 19/2004.
8. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo, nel giorno e all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriale la verbalizzazione va redatta dal gestore del cimitero.
9. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, può esser verificata dal Comune di Pozza, anche tramite il custode cimiteriale.
10. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento.
11. La dispersione delle ceneri all'interno del territorio comunale di Pozza di Fassa è soggetta al pagamento della somma indicata nel tariffario.

#### **Art. 38 bis – Interramento delle ceneri**

1. L'interramento delle urne cinerarie in sepoltura individuale è previsto previa dichiarazione al Comune ed è possibile alle seguenti condizioni:
  - a) la sepoltura destinata all'inumazione delle ceneri non deve essere oggetto di prossima esumazione;
  - b) il richiedente del servizio assume la responsabilità dell'operazione nei confronti di eventuali altri familiari aventi titolo sulla sepoltura;
  - c) le ceneri interrate, rispetto alla salma inumata nella fossa, devono appartenere al coniuge, ad un parente in linea retta di 1° grado (figli e genitori) oppure a un parente in linea collaterale di 2° grado (fratelli e sorelle);
2. Le sepolture individuali in fossa comune possono accogliere urne cinerarie sino a capienza.
3. L'interramento delle ceneri all'interno del cimitero è soggetto al pagamento della somma indicata nel tariffario.



## CAPO VI - Polizia dei cimiteri

### Art. 39 - Orario

1. La visita al cimitero è sempre consentita durante le ore diurne. Eventuali limitazioni di orario saranno impartite dalla Giunta comunale e affisse all' ingresso dei cimiteri.

### Art. 40 - Disciplina dell' ingresso

1. L' accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
2. È vietato l' ingresso:
  - a) agli animali, ad eccezione dei cani guida;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - c) a coloro che intendono svolgere all' interno del cimitero attività di questua;

### Art. 41 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) asportare dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole o arbusti, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l' offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
  - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni d' uso;
  - k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal



Responsabile dell' ufficio comunale;

- l) svolgere qualsiasi attività commerciale;
  - m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l' assenso dei familiari interessati.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
  3. Chiunque tenesse, nell' interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente ed eventualmente segnalato agli agenti della forza pubblica per essere deferito all' autorità giudiziaria.

#### **Art. 42 - Riti funebri**

1. Nell' interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell' ufficio comunale.

#### **Art. 43 - Epigrafi, lapidi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni**

1. Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all' interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard del presente Regolamento che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza sindacale.
2. La collocazione delle lapidi deve comunque rispettare l' allineamento dato ai viali ed alle sepolture preesistenti ovvero quanto previsto da eventuali progetti di recupero e ristrutturazione dei campi di inumazione.
3. Per il solo cimitero di Pera di Fassa è prevista la dotazione gratuita del portafiori per i loculi dati in concessione.
4. Le iscrizioni e le fotografie da porre sulle lapidi di chiusura dei loculi sono concesse nel rispetto di quanto previsto dall' art. 25 del presente Regolamento.
5. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, lumi, ceri o statue sulle lapidi di chiusura dei loculi o sulle sepolture comuni, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo. Sotto il porticato del cimitero di Pozza di Fassa ed ai piedi dei loculi e sui



davanzali della Cappella con loculi ossario/cinerari del cimitero di Pera di Fassa non possono essere collocati vasi o ceri, né in terra né sopra i loculi stessi e non possono essere fissati alle lastre cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm.

#### **Art. 44 - Fiori e piante ornamentali**

1. È permessa la coltivazione di piante sulle sepolture comuni in terra purché di altezza non superiore a 90 cm dal suolo e non eccedenti con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno o ingombro al passaggio.
2. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di contenitori non consoni.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale di custodia del cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.

#### **Art. 45 - Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati.
2. Il Responsabile del competente ufficio comunale disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addichino all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'albo comunale per 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.



## **TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI**

### **Art. 46 - Sepolture private**

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. Le sepolture private all' interno del Comune di Pozza di Fassa riguardano esclusivamente la concessione di loculi ossario/cinerari che consistono in cellette di dimensioni contenute ove tumulare una cassetta ossario o una o più urne cinerarie.
3. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali contenute nel presente Regolamento.

### **Art. 47 - Concessione cimiteriale**

1. L' area cimiteriale è demanio comunale; l' assegnazione di loculi è effettuata mediante sottoscrizione di un atto di concessione.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare il loculo per un periodo di tempo prestabilito ed alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. Il diritto di usare il loculo non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire del loculo assegnato per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario individuata secondo i criteri stabiliti all' art. 51 e dei defunti associati in vita agli enti concessionari, limitatamente alla capienza dello stesso.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa vigente al momento del rilascio della concessione.

### **Art. 48 - Catasto cimiteriale**

1. Ogni loculo concesso è contraddistinto da un numero progressivo. La numerazione è distinta per i cimiteri di Pera e Pozza di Fassa nonché per tipo di utilizzo e risulta da appositi registri.



### **Art. 49 - Procedimento della concessione**

1. Per ottenere una concessione cimiteriale, un rinnovo, una proroga, deve essere presentata richiesta, precisando le generalità del richiedente e il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. I loculi vengono concessi ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare.

### **Art. 50 – Durata**

1. Le concessioni dei loculi ossario/cinerari sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
  - a) anni 30
  - b) anni 15
2. La durata decorre dalla data di sottoscrizione da parte del concessionario.
3. Resta salva la possibilità di rinnovo secondo quanto stabilito dal successivo art. 53.

### **Art. 51 - Diritto di sepoltura**

1. Si intende per concessionario del loculo la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione ai sensi dell'art. 56, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. È ammessa l'indicazione di un solo concessionario.
2. In caso di decesso del concessionario, i familiari vengono identificati dal Comune quali referenti sostitutivi del concessionario defunto, fino alla nomina del concessionario subentrante.
3. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo del loculo in caso di disaccordo tra parenti.
4. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, previa comunicazione scritta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa. Sono altresì accolte le ceneri di altre salme purché risulti l'assenso scritto del concessionario.

### **Art. 52 - Manutenzione**

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia



a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il Comune ritenga di dover impartire.

### **Art. 53 - Rinnovo – Proroga**

1. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. È dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo. La facoltà di rinnovo può essere esercitata unicamente nel trimestre precedente alla data di scadenza. Ove il termine di scadenza sia decorso senza che sia stata previamente presentata domanda di rinnovo, il loculo ritorna in gestione al Comune il quale provvederà a riporre le ceneri o i resti mortali ivi deposti nel l'ossario/cinerario comune.
2. L'ufficio comunale preposto tiene uno scadenziario delle concessioni. Tale elenco è tenuto a disposizione del pubblico presso l'ufficio. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine.

### **Art. 54 - Revoca**

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analoga sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

### **Art. 55 - Rinuncia**

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme o i resti mortali ivi collocati siano trasferite in altra sepoltura privata nel cimitero comunale o fuori comune.



2. La rinuncia è proposta dal concessionario e viene accettata con provvedimento del Sindaco.

## **TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 56 - Norme transitorie**

1. Per quanto riguarda i loculi già dati in concessione e per i quali non è stata stipulata apposita convenzione, come previsto dall' art. 47 del presente Regolamento, si intendono di durata trentennale a decorre dalla domanda di concessione o manifesta espressione risultante dai verbali di esumazione agli atti del Comune oppure, in mancanza di queste, dalla data del pagamento della tassa di concessione.

### **Art. 57 - Abrogazione di norme precedenti**

1. Con l' entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti Regolamenti locali e negli atti emanati dall' Amministrazione comunale in contrasto con il presente testo.

### **Art. 58 - Trasgressioni e sanzioni**

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono sanzionate in base a quanto disposto dall' art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, nonché dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689. Agli accertamenti provvede il personale comunale.

### **Art. 59 – Richiami normativi**

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si richiamano il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, la L.P. 11 settembre 1998, n. 10 (art. 75) e successivi regolamenti di attuazione (D.P.P. 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg e D.P.P. 11 aprile 2008, n. 13-120/Leg), la L. 30 marzo 2011, n. 130 in materia di cremazione e dispersione delle ceneri e la L.P. 20 giugno 2008, n. 7 per la disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale.



## TARRIFFARIO CIMITERIALI E TASSE DA CORRESPONDERSI

|    | SERVIZIO/CONCESSIONE                                                                                     | TARIFFA/TASSA                | anni | € /anni |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------|
| 1  | Servizio di inumazione eseguito dal Comune                                                               | € 270,00                     |      |         |
| 2  | Concessione loculo ossario/cinerario per 15 anni                                                         | € 270,00                     | 15   | 18,00   |
| 3  | Concessione loculo ossario/cinerario per 30 anni                                                         | € 540,00                     | 30   | 18,00   |
| 4  | Servizio di tumulazione di resti/urne eseguito dagli operai comunali                                     | € 115,00                     |      |         |
| 5  | Servizio di interrimento urne cinerarie in sepoltura individuale                                         | € 270,00                     |      |         |
| 6  | Servizio di reinumazione a seguito di esumazione ordinaria per rotazione.                                | € 1.300,00                   |      |         |
| 7  | Esumazione straordinaria                                                                                 | € 300,00                     |      |         |
| 8  | Esumazione ordinaria                                                                                     | a totale carico del Comune   |      |         |
| 9  | Pratica affidamento ceneri presso il proprio domicilio                                                   | € 30,00                      |      |         |
| 10 | Spargimento delle ceneri all' interno del cimitero di Pozza di Fassa (area delimitata per non residenti) | € 100,00                     |      |         |
| 11 | Spargimento delle ceneri in natura (per non residenti)                                                   | € 300,00                     |      |         |
| 12 | Concessione targa ricordo sul muro (20 anni)                                                             | € 50,00                      |      |         |
| 13 | Partecipazione del Comune alle spese di cremazione di cadavere                                           | € 300, 00 (quota forfetaria) |      |         |